

Circolare n. 1/2015

PROPOSTA DI PROCEDURA DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN IMPIANTO DI RECUPERO

A seguito dell'entrata in vigore del "Decreto competitività" che ha apportato delle modifiche alla norma in tema di classificazione dei rifiuti e in attesa dell'entrata in vigore, prevista per giugno, del nuovo Regolamento Europeo n. 1357 del 18/12/2014, l'ANPAR, propone a tutti i Soci, di attuare una procedura di accettazione in impianto dei rifiuti, al fine di tutelare gli impianti da i potenziali reati ambientali che potrebbero derivare dalla inosservanza alle nuove norme sulla gestione dei rifiuti, specie quelli con codici CER a specchio.

Particolare attenzione è stata posta al CER 17 01 07.

In relazione a tale CER si premette che il DM 27/09/2010: "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" annovera detto codice: *Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*, tra quelli contenuti nella lista positiva, riportata in tabella 1, la quale elenca i rifiuti che, a precise condizioni, possono essere conferiti in discarica per inerti senza obbligo di determinazioni analitiche.

Il CER 17 01 07 rientra in tale lista qualora rispetti le condizioni riportate nella nota che recita quanto segue:

"Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione. Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, ecc., a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole".

Pertanto i rifiuti selezionati di cui al codice CER 17 01 07 provenienti da fabbricati a uso civile e commerciale o assimilabili e per i quali sia certa l'assenza di contaminazione, non necessitano di

caratterizzazione analitica per il conferimento in discarica per inerti, resta comunque l'obbligo della caratterizzazione di base, ai fini della verifica delle condizioni indicate in tabella 1.

L'ANPAR ritiene che analoga procedura possa essere applicata anche agli impianti di recupero, così come già previsto da alcune linee guida regionali.

La caratterizzazione di base può prevedere la compilazione da parte del produttore dei rifiuti di un modello di dichiarazione, di cui se ne riporta un esempio in allegato alla presente circolare.

Il modello di dichiarazione va compilato per ogni unità locale (cantiere) di produzione del rifiuto.

In caso di rifiuti di cui al CER 17 01 07 di provenienza diversa dalla civile abitazione e assimilabile e comunque laddove non sia stata accertata l'assenza di contaminazione, è obbligatoria l'effettuazione di analisi chimiche di caratterizzazione.

Analogamente per tutti i CER "a specchio" diversi dal 17 01 07 è obbligatoria l'effettuazione di analisi chimiche di caratterizzazione, di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. 152/06.

Inoltre anche per i CER non "a specchio" per i quali si sospetti una contaminazione in relazione all'origine del rifiuto (ad esempio cemento da traversine ferroviarie, ecc.), è obbligatoria l'effettuazione di analisi chimiche di caratterizzazione.

A scopo di autotutela per gli impianti, l'ANPAR, propone inoltre ai Soci, di stoccare separatamente i rifiuti di cui al codice CER 17 01 07 conferiti in impianto con caratterizzazione chimica, da quelli che ne sono sprovvisti. Per questi ultimi, prima dell'avvio ad operazioni di recupero, l'ANPAR suggerisce di eseguire un'analisi chimica volta ad escluderne la pericolosità, su cumuli al massimo di 1.000 mc.

L'ANPAR ha redatto un modello di dichiarazione del produttore di rifiuti in conformità alle modulistiche regionali già approvate, che si riporta in allegato alla presente circolare.